

Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo in farmacia, per i Corsi di laurea in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

1. Lo studente può svolgere il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV), previsto nell'ordinamento del Corso di laurea e normato dal D.M. 651 del 5/07/2022, dopo aver frequentato tutti i corsi di base obbligatori dei primi quattro anni; pertanto sia per il Corso di laurea in Farmacia, sia per il Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, il TPV può essere iniziato solo dopo la fine delle lezioni del secondo semestre del 4° anno di corso.

In dettaglio lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- aver acquisito almeno 160 CFU, derivanti esclusivamente dal superamento di esami di profitto, ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
- aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica Farmaceutica (SSD CHEM-07/A) e uno di Farmacologia (SSD BIOS-11/A);
- aver ottenuto la frequenza di almeno un corso tra quelli ricompresi nel SSD della Tecnologia Farmaceutica (CHEM-08/A).

2. Il TPV deve essere svolto in una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera e/o presso il servizio farmaceutico territoriale. Il TPV può essere svolto in una struttura del territorio nazionale o in uno stato estero anche all'interno di programmi di mobilità internazionale, in entrata o in uscita, o di accordi bilaterali tra università. Nel caso di tirocinio all'estero, il periodo non deve essere superiore a tre mesi (i rimanenti tre mesi devono essere svolti in Italia).

La scelta della farmacia è a discrezione dello studente, dopo aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia aperta al pubblico e/o della farmacia ospedaliera e/o del servizio farmaceutico territoriale, nonché del tutor professionale e del tutor accademico (nominato dal Presidente del CdS).

3. La farmacia che accoglie gli studenti in tirocinio deve aver sottoscritto l'atto di adesione al protocollo FOFI/CRUI, secondo le indicazioni fornite dall'ordine provinciale di riferimento. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno, pertanto ogni tutor farmacista può seguire un solo tirocinante per volta.

4. Il TPV, secondo la Direttiva 2005/36/CE, il D.M. 651/2022 e il D.M. 1147/2022, ha la durata di 6 mesi, anche non continuativi, per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU).

Non può essere svolto durante i mesi in cui lo studente ha obbligo di frequenza alle lezioni e/o laboratori dei corsi che gli competono, né durante il periodo di tesi sperimentale.

Secondo il D.M. 651/2022 il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

5. Lo studente deve presentare la documentazione relativa all'avvio del tirocinio secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente di Ateneo.

6. Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali e dipendente della stessa, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concordare con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certificare sul "Diario del tirocinante" l'effettivo impegno orario del tirocinante e trascrivere una sintesi periodica dell'attività svolta.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante:

- a) indossa il camice bianco con un cartellino identificativo indicante la qualificazione di tirocinante, rilasciato dall'Ordine professionale della provincia nel cui territorio è ubicata la farmacia ospitante;
- b) fornisce al tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica dell'attività svolta, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento del diario del tirocinante;
- c) si attiene alle norme di tutela della privacy, garantendo la riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

7. Al termine del TPV il tirocinante deve completare il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico e deve presentare agli Uffici di Ateneo competenti, la domanda per sostenere la prova pratica valutativa, propedeutica all'esame di laurea.

Al momento della PPV lo studente dovrà presentare il "Diario del tirocinante".

La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 651/2022 (deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente).

Per poter sostenere la PPV è necessario aver presentato domanda di laurea e aver superato tutti gli esami previsti dal Piano di studio.

8. Ai sensi del D.M. 651/2022, la Commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da quattro membri. Due membri della commissione sono docenti

universitari (due effettivi e due supplenti), di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, e due sono farmacisti (due effettivi e due supplenti) designati dall'Ordine dei Farmacisti di Padova, iscritti da almeno cinque anni all'Albo professionale.

La Commissione giudicatrice della PPV conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea, e formula un voto che concorrerà alla definizione del punteggio di laurea, secondo lo specifico regolamento del Corso di studio.

Qualora la valutazione della PPV non fosse positiva, la Commissione può attribuire allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio.

9. I contenuti di base del TPV sono indicati all'art. 3 del "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)" stipulato dalla FOFI e dalla CRUI, che fa parte integrante del presente Regolamento, e al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

10. Il presente Regolamento si applica agli iscritti all'ordinamento abilitante.

[Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del farmaco nella seduta del 28/11/2024]